

Comune di Floridia

(Provincia di Siracusa)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**

(Legge quadro 26/10/95 n. 447)

**DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON VERBALE N.82 DEL 28/09/2006**

Uffici Ecologia - Urbanistica

Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose

Premessa

Non esiste attività umana che non contempra, in qualche misura, la trasformazione di energia meccanica in onde di pressione che, attraverso l'aria, raggiungono il nostro orecchio, evocando in noi qualche sensazione sonora.

Il nostro ambiente di vita: lavoro, svago, riposo, è abbondantemente inquinato dal rumore, che la nostra stessa attività produce.

L'aumento del rumore nelle aree urbane ha innescato una serie d'iniziative di ricerca e di tutela per limitare i danni alla salute di questa diffusa forma d'inquinamento.

Negli ultimi anni, i livelli di rumorosità nell'ambiente urbano si sono innalzati così velocemente che è diventato un obiettivo fondamentale fissare dei limiti, porsi delle regole in materia di rumore e sperimentare il più possibile dei sistemi di difesa acustica, in modo particolare per la rumorosità causata da traffico sulle infrastrutture di trasporto (strade, autostrade, ferrovie ed aeroporti).

Le possibili cause di inquinamento da rumore nell'ambiente urbano sono numerose, ed è ormai certa la classificazione delle sorgenti stesse, in ordine d'importanza e d'incidenza, con al primo posto il traffico veicolare, seguito dal traffico ferroviario ed aeroportuale, ed infine degli insediamenti produttivi e commerciali.

In generale, stante la molteplicità delle sorgenti sonore che possono interferire con la nostra vita, è necessario poter disporre di un'indicazione di massima, almeno per quanto concerne le più diffuse sorgenti di rumore negli ambienti di vita umana.

Gli ambienti di vita umana, fondamentalmente, possono essere individuati e distinti in:

- **Ambiente Industriale;**
- **Ambiente Esterno;**
- **Ambiente di Riposo.**

Le caratteristiche di emissioni sonore dipendono dalla sorgente che le emette e dal punto di ascolto, pertanto, è fondamentale conoscere queste sorgenti, che, per ogni singolo ambiente, possono essere così individuanti:

In riferimento all'**Ambiente Industriale** si possono individuare: le seguenti sorgenti di emissione: generatori di calore; forni; compressori; motori elettrici; turbine; pompe e ventilatori.

Per l'**Ambiente Esterno** esso riceve energia sonora dalle attività che vi si sviluppano, vale a dire: industria, artigianato, traffico (terrestre, aereo, ferroviario), vita umana.

In riferimento all'**Ambiente di Riposo**, il punto fondamentale di riferimento è costituito dall'abitazione, indispensabile per la rigenerazione delle nostre energie, consumate in una giornata di lavoro. Qui l'uomo deve poter vivere in condizioni tali da potere ritemprare anche l'organo dell'udito, per cui l'ambiente dev'essere caratterizzato da bassi valori di livello sonoro.

L'organo di senso specifico, che permette all'uomo di udire è l'orecchio umano, che, fra l'altro, nel nostro caso, permette di trasmettere le informazioni contenute nell'energia sonora al cervello, dove vengono ricevute e codificate.

L'inquinamento da rumore influisce sulla salute in modi diversi, a secondo delle caratteristiche fisiche del fenomeno, dei tempi, delle modalità d'erogazione dell'evento sonoro e della sensibilità dei soggetti esposti al rumore.

Gli effetti possono essere raggruppati in tre categorie, classificabili come effetti di **fastidio**, di **disturbo** e di **danno**.

Col termine **fastidio** s'intende, generalmente, un sentimento di scontentezza che colpisce un individuo nel momento in cui egli crede che un rumore possa agire su di lui in modo negativo.

Come **disturbo** viene indicata una qualsiasi alterazione temporanea delle condizioni psico-fisiche del soggetto, determinando effetti fisio-patologici ben definiti.

Il **danno**, infine, sicuramente il più grave, è una qualsiasi alterazione non reversibile o non completamente reversibile, causata dal rumore che sia riscontrabile dal punto di vista clinico o anatomopatologico.

Il danno da inquinamento da rumore possiede delle caratteristiche peculiari; esso assume un maggior peso se disturba il sonno oppure il riposo.

Colpisce soprattutto i soggetti in condizioni di diminuita resistenza e quelli in età non lavorativa, inoltre, aumenta col tempo d'esposizione, ma non in modo proporzionale.

L'esposizione prolungata al rumore non comporta un accomodamento come accade, invece, per altre stimolazioni sensoriali ed i tempi di recupero sono più lunghi dei tempi d'esposizione al trauma sonoro.

L'effetto sull'organo dell'udito e di conseguenza sul cervello e sull'uomo causati dal rumore è la **sordità da rumore**, la quale è la malattia che oggi ha l'incidenza più elevata tra le malattie professionali.

Il danno uditivo da trauma acustico, secondo quanto emerge da una vastissima serie di ricerche scientifiche, è esclusivamente legato alla distruzione delle cellule dell'organo chiamato del Conti.

Gli effetti prodotti dal trauma acustico si possono sintetizzare in **neuropsichici** e **somatici**.

Nella classificazione dei **danni causati dal rumore** gli effetti di tipo specifico sono rappresentati da lesioni a carico dell'organo dell'udito e da alterazioni della funzione vestibolare, ovvero vertigini, nausea e disturbi dell'equilibrio.

Per potere ridurre il disturbo causato dal rumore nelle aree urbane, è necessario agire secondo diverse direzioni.

Un'efficace politica d'intervento può essere ricondotta essenzialmente ai sotto elencati **orientamenti operativi** (otto):

- riduzione del rumore alla sorgente;
- regolamentazione del traffico veicolare;
- pianificazione urbana;
- protezione acustica degli edifici;
- interventi d'indennizzo e d'incentivazione per la popolazione esposta;
- attivazione di controlli per il contenimento delle sorgenti di rumore;
- educazione sanitaria;
- ricerca scientifica mirata.

I superiori punti possono essere facilmente raggiunti, grazie soprattutto al progresso tecnologico, intervenendo, inizialmente e drasticamente, sulla **fonte** che genera il rumore, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Il **panorama giuridico** relativo all'inquinamento da rumore è stato caratterizzato dalla mancanza di una disciplina unitaria in materia.

La mancanza di fonti specifiche e l'assenza di una legge quadro avevano indotto le Autorità comunali a ricorrere frequentemente al Codice Civile (art. 844) e del Codice Penale (art. 659) ed a normative d'igiene e di sicurezza, per le quali si rimanda al quadro normativo giuridico.

Il Legislatore finalmente ha emanato la **legge quadro n. 447 del 26/10/1995**.

La **legge 447/95**, fondamentalmente, abbraccia tutte le problematiche dell'inquinamento da rumore, portando un importante contributo per la tutela della popolazione contro gli effetti del rumore.

E' la prima vera legge sul rumore emanata nel nostro paese che non sia il recepimento di qualche direttiva della C.E. e quindi, in questo senso, costituisce un passo originale verso una regolamentazione della materia.

La legge stabilisce, prima di tutto, le **competenze** dei vari Organi (Stato, Regioni, Provincie e Comuni) ed in questo senso riconosce una strutturazione precisa alla problematica rumore.

Per le prime tre competenze si rimanda alla superiore legge quadro e relazione.

L'art. 6, tra le **competenze dei Comuni**, fondamentalmente, prevede:

- Classificare il proprio territorio in base a quanto disposto dai criteri della propria Regione;
- Adottare un Regolamento contro l'inquinamento da rumore, per l'attuazione della disciplina Stato, Regione, Provincia.

Per le normative in materia di rumore, si rimanda all'allegato Quadro Normativo Giuridico ed alle relazioni esplicative redatte in materia.

Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose

IL REGOLAMENTO

Uffici Ecologia – Urbanistica

Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento intende disciplinare le attività rumorose temporanee quali manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, gli spettacoli a carattere temporaneo (*art. 4 legge 447/1995*) ed applicare i Decreti Attuativi emanati dallo Stato al fine di contenere l'inquinamento acustico sul territorio comunale.

Resta inteso che il presente regolamento si conformerà alle normative vigenti tempo per tempo e ai criteri che l'Assessorato regionale adotterà ai sensi dell'art. 4 Legge 447 del 1995.

Nel medesimo vengono incluse le fonti di rumore recanti disturbo alle occupazioni e al riposo dei cittadini anche se prodotti da "persone o animali".

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 2 – Definizioni

Si definisce attività temporanea, qualsiasi attività che si esaurisca in periodi limitati di tempo e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio quali: cantieri edili, manifestazioni politiche, feste religiose, ricorrenze civili, spettacoli musicali, spettacoli teatrali, ecc.

Sezione 1

Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Art. 3 – Impianti ed attrezzature

In caso di attivazioni di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature si dovranno mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: utilizzi dei carter, compressori, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 della legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri dispositivi di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 4 – Orari

L'attivazione di macchine e o attrezzature rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili o assimilabili è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre dalle ore 7.00 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali o assimilabili, al di sopra dei livelli acustici di zona (*attualmente le zone previste dall'art. 6 D.P.C.M. 1 marzo 1001*) è consentita dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Art. 5 – Limiti massimi

Il limite assoluto da non superare (*Leq – limite medio ponderato di pressione sonora*) è di **70 dBA** diurno e **60 dBA** notturno.

Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite s'intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività.

Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguano i lavori, si considera il limite massimo di **65 dBA** a finestre chiuse.

Art. 6 – Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 7 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

L'attivazione dei cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti devono già essere riportati nelle relative autorizzazioni. (*allegati 1 e 2*).

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento e la pressione sonora indicata dalla normativa, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione sulla base di apposita valutazione di impatto acustico dei valori limite assoluti di immissione, nonché i valori differenziali, qualora non sia possibile sospendere l'attività nelle ore notturne (art. 5 della Circolare *Ministero dell'Ambiente del 06.09.2004*), secondo lo schema dell'*allegato 3*.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento.

Sezione 2

Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico feste popolari e assimilabili

Art. 8 – Definizioni

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari e religiose, le sagre, le manifestazioni politiche e di beneficenza, il circo, le manifestazioni sportive e qualsiasi attività necessiti, per la buona riuscita della manifestazione, l'utilizzo di sorgenti sonore che producano elevati livelli di rumore e/o allestimenti temporanei.

Le attività di cui al comma precedente non si possono effettuare nelle aree ospedaliere o luoghi di cura, e se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzare i livelli acustici.

Art. 9 – Localizzazione

Le manifestazioni di cui al 1° comma dell'art. 8, che sono a carattere temporaneo, ma necessitano di uno spazio pubblico dedicato (Circo, Luna Park ecc.), dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo di cui all'art. 4 comma 1° lettera a) della legge 447/1995, individuate nella zonizzazione acustica quando sarà adottata dal Comune, secondo i criteri stabiliti dalla Regione.

Nelle more dell'adozione si provvederà in accordo con l'ufficio Pianificazione Territoriale Urbanistica.

Art. 10 – Limiti ed orari

Lo svolgimento sul territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 8 non è consentito dalle 13.30 alle 17.00 e dalle 01.00 alle ore 8.00 del mattino.

Le deroghe sono concesse alle manifestazioni, correlate alla tipologia, che coinvolgono valori tradizionali, religiosi, sociali, storici e politici.

Sono fatti salvi, anche per le attività temporanee, i limiti, posti a tutela della salute dei fruitori, definiti nel Titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi (*Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 95 dBA D.P.C.M. n° 215 del 16/04/1999*).

Art. 11 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Lo svolgimento nel territorio comunale, delle attività citate nel 1° comma dell'art. 8 necessita, oltre dell'autorizzazione della Questura, di una comunicazione da far pervenire, contestualmente, al Sindaco ed agli organi preposti al controllo (Dipartimento territoriale

dell'ARPA) **45 gg.** prima dell'inizio della manifestazione stessa, su apposito modello predisposto dal Comune (**allegato 4**).

L'autorizzazione alla manifestazione è da considerarsi assentita se nei successivi **30 gg.**, il Comune non provvede alla richieste di integrazioni o provvede alla comunicazione di un motivato diniego.

Per le attività non rientranti nei limiti indicati all'art. 10 del presente Regolamento, il responsabile delle attività dovrà far pervenire al Sindaco, una richiesta di deroga **30 gg.** prima dell'inizio della manifestazione, come da **allegato 5**, allegando apposita valutazione di impatto acustico dei valori limite assoluti di immissione nonché dei valori differenziali, qualora non sia possibile sospendere l'attività temporanea notturna (*art. 5 Circolare Ministero dell'Ambiente del 06.09.2004*).

Il Sindaco, sentito il parere dei Servizi preposti al controllo (D.A.P.), può autorizzare deroghe.

TITOLO III

DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI, STRUTTURE DESTINATE A FESTE E RICEVIMENTI, PUBBLICI ESERCIZI CON DIFFUSIONE SONORA

Art. 12 – Campo di applicazione

Tutte le strutture destinate a intrattenimenti, feste e/o ricevimenti, discoteche, sale da ballo, circoli privati, nonché pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

Art. 13 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

La domanda di autorizzazione edilizia rilasciata dall'ufficio istruzione progetti per le strutture di cui al presente titolo, deve contenere una relazione d'impatto acustico predisposta, in attesa della norma regionale, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale D.P.C.M. n° 215 del 16.04.1999.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti e i cambi di destinazione d'uso.

Qualora, ad una richiesta di voltura o di una nuova licenza corrisponda in parallelo l'autorizzazione rilasciata dalla Questura, dovrà essere allegata alla relativa richiesta, una relazione specifica sui requisiti acustici; se sono previsti musica e/o spettacoli all'aperto la relazione descriverà gli accorgimenti che s'intendono adottare al fine di non fare insorgere fattori di disturbo per gli abitanti limitrofi; sono comunque invariati i valori limiti espressi dal D.P.C.M. del 14.11.1997 all'art. 4 (*Valori limite differenziali di immissione*).

Coloro i quali già esercitano la loro attività, è fatto obbligo comunque di tenere presso i locali dell'esercizio, un'attestazione di conformità, corredata dall'elenco aggiornato indicante la marca, il tipo e i numeri di matricola dei macchinari o delle apparecchiature elettroacustiche impiegati, firmata da un tecnico regolarmente iscritto nell'elenco professionale di pertinenza (Elenchi Regionali dell'Assessorato Territorio e Ambiente).

Il rilascio del provvedimento autorizzativo sarà comunque subordinato al parere da richiedersi all'ARPA territorialmente competente, a cui sono demandati i controlli così come prevede la normativa.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE IN GENERE

Art. 14 – Campo di applicazione

Nell'ambito del possibile inquinamento acustico, sono comprese quelle attività che utilizzano o producano emissione sonore: supermercati, centri commerciali, impianti sportivi e ricreativi, attività artigianali ove siano installati macchinari o impianti rumorosi, aviosuperfici, eliporti.

Art. 15 – Prescrizioni

I titolari delle attività sopra descritte, dovranno presentare, a corredo della richiesta di autorizzazione edilizia, una documentazione di previsione d'impatto acustico (*comma 4 art. 8 Legge Quadro n. 447/1995*).

L'amministrazione pubblica potrà dunque ed in qualsiasi momento, accertare il livello delle immissioni prodotte avvalendosi della collaborazione del **Dipartimento territoriale dell'ARPA Sicilia**.

A seconda delle risultanze dei su indicati accertamenti, il Responsabile dell'igiene pubblica potrà proporre al Sindaco i provvedimenti che riterrà opportuni per la tutela della salute.

La documentazione d'impatto acustico dovrà seguire i criteri che la Regione adotterà in materia, nell'attesa del provvedimento regionale i tecnici competenti in acustica dovranno redigere la documentazione secondo le modalità previste dalla normativa nazionale in materia di inquinamento acustico e determinazione del clima acustico.

Il nulla osta del Dipartimento territoriale dell'ARPA Sicilia sarà condizionante al rilascio dell'autorizzazione.

TITOLO V

REQUISITI NECESSARI AGLI EDIFICI ED AI MACCHINARI DESTINATI A FUNZIONARE ALL'APERTO AL FINE DI RIDURRE L'ESPOSIZIONE UMANA AL RUMORE.

Sezione 1

Manufatti edilizi ad uso non industriale

Art. 16 – Campo di applicazione

Attuazione del Regolamento emanato dallo Stato (*D.P.C.M. 5 dicembre 1997 ai sensi art. 3 comma 1 lettera e*) della Legge Quadro n.447/1995 riguardante “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, ponendo in essere le tecniche costruttive che limitano l’esposizione umana al rumore. Sono oggetto di questo articolo tutti gli edifici, ad esclusione di quelli industriali, dei corpi di sicurezza dello stato e in generale quelli soggetti a normativa specifica.

Art. 17 – Modalità di autorizzazione

La documentazione a corredo dell’istanza edilizia, deve contenere una specifica relazione a firma di un tecnico competente in acustica (*allegato 6*), dove siano descritti i requisiti adottati al fine di rispettare, i valori limiti previsti dall’art. 3 D.P.C.M. 5 dicembre 1997, di cui gli allegati e le tabelle sono parte integrante; la normativa fornisce indicazioni tecniche specifiche sui metodi di calcolo da adottare e sui limiti di rumorosità consentiti per gli impianti tecnologici a servizio dell’edificio.

Al fine di ottenere il provvedimento autorizzatorio occorrerà il parere dall’ARPA territoriale sui requisiti acustici previsti.

Sezione 2

MACCHINARI ED ATTREZZATURE DESTINATE A FUNZIONARE ALL'APERTO

Art. 18 – Campo di applicazione

L’ambito di applicazione è l’attuazione del Decreto Legislativo 4 settembre 2002 n. 262, relativo alle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto definite dall’art.2.

Sono esclusi il trasporto merci e passeggeri e quelle specificatamente costruite per i corpi di sicurezza dello stato e per i servizi d’emergenza, gli accessori privi di motore ad eccezione dei martelli demolitori a mano e idraulici.

Vengono valutati i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull’emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all’aperto che contribuiscono al rumore ambientale.

Art. 19 – Conformità

Ciascuna attrezzatura destinata a funzionare all'aperto dovrà essere provvista della marcatura CE e della indicazione del livello di potenza sonora garantito dalla dichiarazione CE di conformità; in mancanza della documentazione può essere sostituita da una dichiarazione a firma di un tecnico competente in acustica (*presente nell'elenco stilato dalla Regione secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 31 marzo 1998 e Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 “ Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico”*).

TITOLO VI

SANZIONI E CONTROLLI

Art. 20 – Sanzioni

La violazione del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa prevista al comma 3 dell'art. 10 della Legge 447 del 26 ottobre 1995.

- Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fisso mobile di emissioni sonore, supera i valori limite fissati dal presente regolamento o da altra normativa vigente in materia è punito, ai sensi dell'art. 10 della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 fermo restando l'obbligo di ripristinare le emissioni sonore all'interno dei limiti previsti.
- Il mancato rispetto degli orari fissati dal presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00, fermo restando l'obbligo di interrompere l'attività rumorosa;
- Lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento in assenza della prescritta autorizzazione è punito, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 fermo restando l'obbligo di immediata interruzione dell'attività stessa.

Art. 21 - Controlli

L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale di concerto con l'ufficio Ecologia o all'ARPA.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente regolamento è soggetto alle sanzioni di cui all'art.20 e a quanto previsto dall'art. 659 del C.P. Della applicazione di eventuali sanzioni o della contravvenzione deve essere data comunicazione all'Autorità Giudiziaria, alla Prefettura, all'A.S.L., alla Questura all'A.R.P.A. e a tutti gli uffici competenti per il rilascio delle autorizzazioni.

Art. 22 - Rinvio ad altre normative

Il presente regolamento sostituisce le Ordinanze Sindacali unicamente nelle parti relative alla stessa materia, che si intendono espressamente abrogate

In attesa dell'approvazione della Legge Quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico e delle norme e disposizioni regionali, per quanto riguarda quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento al D.P.C.M. 1.3.1991.

Art. 23 - Termini di applicazione

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Art. 24 – Norme transitorie

I titolari di autorizzazioni ricadenti nel campo di applicazione del presente regolamento, sono tenuti a verificare entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso, la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti, previa documentazione redatta da tecnico competente in acustica, *(presente nell'elenco stilato dalla Regione secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 31 marzo 1998 e Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico)* e, se necessario, entro lo stesso termine, presentano al Comune apposito piano di risanamento.

Qualora le imprese verificassero la rispondenza acustica ai suddetti valori devono comunque darne notizia al comune entro trenta giorni dall'avvenuta verifica documentata.

Sono esclusi dall'obbligo i siti d'impresa che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 (concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit) (EMAS).

Regolamento per la disciplina delle attività rumorose

ALLEGATI

Regolamento per la disciplina delle attività rumorose

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

ALLEGATO 1

CANTIERI EDILI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, è consentito nei giorni feriali:

- dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00, dal 1° ottobre al 31 marzo;
- dalle ore 7,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, dal 1° aprile al 30 settembre.

Detta attivazione è consentita nei limiti di rumore indicati dall'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

(Testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie).

ALLEGATO 2

CANTIERI STRADALI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali:

- dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

Detta attivazione è consentita entro i limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

(Testo da inserire nelle concessioni dei lavori in sedi stradali).

ALLEGATO 3

CANTIERI EDILI ED ASSIMILABILI

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO
PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA**

AL Sig. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della ditta _____
sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

L'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziata le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità;
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Data, _____

Firma

(Istanza in carta legale o marca da bollo).

ALLEGATO 4

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI

IL sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della manifestazione ditta _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax)

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziata le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità;
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Data, _____

Firma

ALLEGATO 5

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della ditta _____

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose,
l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____ via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto s'impegna a produrre visione della normativa nazionale in materia del
Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziata le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità;
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Data, _____

Firma

N.B: la domanda dovrà essere prodotta in bollo.

ALLEGATO 6

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.)

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

- 1) Descrizione dell'attività;
- 2) Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice;
- 3) Descrizione delle sorgenti di rumore:
 - a) analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le sorgenti sonore dovranno essere in cartografia: planimetria e prospetti;
 - b) valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso;
 - c) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
- 4) Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc...)
- 5) Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc...).
- 6) Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
- 7) Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla legge n. 447/95, supportati da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità presumibile dalle riduzioni stesse.

Regolamento per la disciplina delle attività rumorose

Quadro Normativo Giuridico

Il panorama giuridico relativo all'inquinamento da rumore è stato caratterizzato dalla mancanza di una disciplina unitaria in materia.

La mancanza di fonti specifiche e l'assenza di una legge quadro avevano indotto le Autorità comunali a ricorrere frequentemente al Codice Civile (art. 844) e del Codice Penale (art. 659). Le normative d'igiene e di sicurezza, cui si fa riferimento sono di seguito elencate.

- Codice Civile, art. 844, relativo alle "immissioni" tra fondi vicini.
- Codice Penale, art. 659, che punisce il disturbo procurato dalle occupazioni e del riposo delle persone.
- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U. di Pubblica Sicurezza), art. 66, che vieta in determinate fasce orarie l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi.
- R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, poste a disciplina delle Industrie Insalubri.
- D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, art. 12, che dispone la limitazione dei rumori durante la circolazione dei veicoli.
- Circolare n. 162 del 23 settembre 1971 del Ministero della Sanità, che fornisce indicazioni circa le immissioni sonore, con riferimento alla "cinta dello stabilimento", al suolo ed alla distanza uguale all'altezza del muro.
- Legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che trasferisce alle Regioni le funzioni di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e menziona all'art. 101 anche l'inquinamento acustico, ed all'art. 104 attribuisce ai Comuni i compiti di rilevazione, prevenzione, controllo e disciplina delle emissioni sonore.
- Legge 8 luglio 1986 n. 349, novellata con Legge 3 marzo 1987 n. 59, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, al quale, tra l'altro, assegna le competenze in materia di tutela contro l'inquinamento acustico.
- D.P.C.M. del 01 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", in particolare art. 1 comma 4.
- Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 20 agosto 1991 dove viene recepito DPCM del 01 marzo 1991.
- Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447, articoli 6, 8 e 10.
- D.P.C.M. del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore in particolare gli artt. 1,4 e 5.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
- D.P.C.M. del 31 marzo 1998 "Requisiti per l'esercizio della figura del tecnico competente in acustica.
- D.P.C.M. del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi", modificato dall'art. 7 dalla legge del 31 luglio 2002.
- Decreto Legislativo del 04 settembre 2002 n. 262 attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
- Circolare Ministeriale del 06 settembre 2004 "Inquinamento acustico: criteri differenziale e applicabilità dei valori limite".

Il riferimento alla normativa statale e regionale è intesa dinamicamente, con adeguamento a quella più cautelativa per la pubblica salute.

Per tutte le attività e gli impianti generanti rumore, è fatto obbligo dell'osservanza del D.P.C.M. 01 marzo 1991 ed alla legge quadro n.447/95 e successive modifiche e integrazioni, fino all'adozione della zonizzazione acustica del territorio comunale.

Regolamento per la disciplina delle attività rumorose

INDICE

Premessa	Pag.	3
Il Regolamento	Pag.	5
Titolo I Disposizioni Generali	Pag.	7
Art. 1 Finalità	Pag.	7
Titolo II Disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo	Pag.	7
Art. 2 Definizioni	Pag.	7
Sezione 1 Cantieri edili, stradali ed assimilabili	Pag.	7
Art. 3 Impianti ed attrezzature	Pag.	7
Art. 4 Orari	Pag.	8
Art. 5 Limiti massimi	Pag.	8
Art. 6 Emergenze	Pag.	8
Art. 7 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni	Pag.	8
Sezione 2 Manifestazioni in luogo pubblico o aperta al pubblico, feste popolari e manifestazioni	Pag.	9
Art. 8 Definizioni	Pag.	9
Art. 9 Localizzazione	Pag.	9
Art. 10 Limiti ed orari	Pag.	9
Art. 11 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni	Pag.	10
Titolo III Discoteche, sala da ballo e similari, strutture destinate a Feste e ricevimenti. Pubblici esercizi con diffusione sonora	Pag.	10
Art. 12 Campo di applicazione	Pag.	10
Art. 13 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni	Pag.	10
Titolo IV Disciplina delle attività rumorose in genere	Pag.	11
Art. 14 Campo di applicazione	Pag.	11
Art. 15 Prescrizioni	Pag.	11
Titolo V Requisiti necessari agli edifici ed ai macchinari destinati a Funzionare all'aperto al fine di ridurre l'esposizione al rumore	Pag.	12
Sezione 1 Manufatti edilizi ad uso non industriale	Pag.	12
Art. 16 Campo di applicazione	Pag.	12
Art. 17 Modalità di autorizzazione	Pag.	12
Sezione 2 Macchinari ed attrezzature destinati a funzionare all'aperto	Pag.	12
Art. 18 Campo di applicazione	Pag.	12
Art. 19 Conformità	Pag.	13
Titolo VI Sanzioni e Controlli	Pag.	13
Art. 20 Sanzioni	Pag.	13
Art. 21 Controlli	Pag.	13
Art. 22 Rinvio ad altre normative	Pag.	13
Art. 23 Termini di applicazione	Pag.	14
Art. 24 Norme transitorie	Pag.	14
Allegati al Regolamento	Pag.	15
Allegato 1 Cantieri Edili	Pag.	17
Allegato 2 Cantieri Stradali	Pag.	17
Allegato 3 Cantieri Edili ed Assimilati. Domanda di Autorizzazione in deroga ai Limiti del Regolamento per Attività Rumorosa Temp.	Pag.	18
Allegato 4 Comunicazione di Attività Rumorosa Temporanea	Pag.	19
Allegato 5 Domanda di Autorizzazione in deroga per Attività Rum. Temp.	Pag.	20
Allegato 6 Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.)	Pag.	21
Normative di riferimento	Pag.	22
Indice	Pag.	23